

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-705 del 15/02/2021
Oggetto	Sito "Fagioli Spa, area aziendale adibita a distributore di carburanti", in via G.B. Ferraris, 13 Sant'Ilario d'Enza (RE). Approvazione Analisi di Rischio, art. 249 del D.Lgs. 152/2006. Proponente Fagioli Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2021-728 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Sito "Fagioli Spa, area aziendale adibita a distributore di carburanti", in via G.B. Ferraris, 13 Sant'Ilario d'Enza (RE). Approvazione Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006.
Proponente Fagioli Spa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- il D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati.

Tenuto conto dell'art.13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e delle misure di contenimento e prevenzione per Coronavirus Covid-19.

Richiamato che:

- La Ditta ha effettuato la comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006, acquisita da ARPAE al prot. n. 13140 del 09/11/2017 a seguito dei lavori per la rimozione di un serbatoio interrato in disuso adibito allo stoccaggio di olio posto a sudovest del capannone, ed ha attuato le prime misure di messa in sicurezza d'emergenza, consistenti nella asportazione del terreno intorno al serbatoio rimosso. Relativamente a tale comunicazione le

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

analisi chimiche eseguite sui campioni prelevati dal fondo e dalle pareti dello scavo, hanno evidenziato nel suolo superamenti per il parametro idrocarburi pesanti (C>12) in un punto (LM83) in prossimità del fabbricato.

- A causa dell'impossibilità di proseguire la messa in sicurezza d'emergenza con l'asportazione del terreno con il superamento rilevato al di sotto del fabbricato, per evitare conseguenze sulla stabilità statica dello stesso, la Ditta ha trasmesso l'analisi di rischio sito specifica datata 12 febbraio 2018, acquisita da ARPAE ai prot. 3560 e 3562 del 23/03/2018, riguardante l'area in cui era collocato il serbatoio adibito allo stoccaggio di olio, in prossimità dello spigolo sud-ovest del capannone utilizzato come officina autoricambi.

Atteso che la Fagioli Spa, successivamente, ha esteso le indagini sul suolo in area diversa del medesimo stabilimento aziendale, adibita a distributore di carburanti, situata in corrispondenza dell'altro spigolo, posto invece a nord-ovest, del capannone, riscontrando superamenti delle CSC di col. B, tab. 1, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 per il parametro idrocarburi pesanti (C>12) nel campione prelevato nel punto denominato R3, ed ha quindi trasmesso l'Analisi di rischio sito specifica, datata 28 maggio 2018, acquisita da ARPAE al prot. 10370 del 08/08/2018, riguardante tale area.

Atteso quindi che presso lo stabilimento della ditta Fagioli spa sono state individuate due aree diverse, distanti tra loro e non connesse funzionalmente e impiantisticamente, corrispondenti a due siti distinti, entrambi di superficie ridotta, e pertanto oggetto di procedimenti diversi da parte della ditta, consistenti in:

A) Area serbatoio adibito allo stoccaggio di olio, in prossimità dello spigolo sud-ovest del capannone utilizzato come officina autoricambi, superficie di circa 105 m², (area cisterna emulsioni)

B) Area aziendale adibita a distributore di carburanti, situata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del capannone, di circa 250 m² (area distributore carburanti).

Dato atto che le Analisi di rischio suddette, riguardanti, rispettivamente, l'area in cui era collocato il serbatoio adibito allo stoccaggio di olio in prossimità dello spigolo sud-ovest del capannone utilizzato come officina autoricambi, e l'area aziendale adibita a distributore di carburanti situata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del capannone, sono state discusse nel corso della Conferenza di Servizi del 15/11/2018, che ha sospeso la valutazione delle stesse in attesa di integrazioni, che sono state richieste alla ditta con nota ARPAE recante prot. n. 16127 del 06/12/2018.

Atteso che si ritiene di procedere con atti separati per ciascuno dei due siti corrispondentemente ai due procedimenti attivati da parte della ditta, in tempi diversi.

Dato atto che il presente atto ha per oggetto l'area aziendale adibita a distributore di carburanti, situata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del capannone, di circa 250 m² (area distributore carburanti).

Vista la documentazione integrativa acquisita da ARPAE al prot. n. 170605 del 25/11/2020 trasmessa dalla ditta Fagioli spa, a seguito della Conferenza di Servizi del 15/11/2018, consiste nel documento: "Analisi di rischio sito specifico area distributore carburanti", datato settembre 2020.

Preso atto che la Ditta, nel corso della Conferenza del 09/02/2021, ha illustrato alcune precisazioni e chiarito alcuni aspetti e refusi individuati nel testo del documento di analisi di rischio, e ha quindi trasmesso l' "Analisi di rischio sito specifico area distributore carburanti" datata febbraio 2021, acquisita da ARPAE ai protocolli n.ri 20777, 20789, 20793 e 20806 del 09/02/2021, consistente nella Analisi di rischio con aggiornata la relazione, come esposto nel corso della suddetta Conferenza.

Preso atto che la suddetta documentazione, relativa all'area aziendale adibita a distributore di carburanti, situata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del capannone, in cui sono presenti n.4 cisterne di capacità pari a 25 mc ciascuna (lunghezza pari a 5,6 m, diametro interno 2,5 m) a profondità di posa a -2,5 m da p.c., oltre ad elaborazione dell'Analisi di rischio, riassume gli esiti delle indagini effettuate da giugno 2017 a giugno 2020, relativamente a tale area, di superficie di circa 250 mq. In sintesi, risulta che:

- Nel 2017 sono stati eseguiti n.4 sondaggi nell'intorno delle cisterne di carburante per autotrazione (RE1, RE2, RE3 e RE4), spinti fino a -4 m da p.c.. Per ciascun sondaggio sono stati prelevati campioni di terreno a diverse profondità che, a seguito di analisi chimica, non hanno evidenziato superamenti alle CSC di tab 1 colonna B allegato 5 alla parte quarta del DLgs 152/2006 per siti ad uso industriale per i parametri esaminati, ad eccezione del parametro idrocarburi pesanti (C>12) riscontrati nel punto RE3 a profondità tra -2 a -2,5 m da p.c. (847 mg/kg di s.s.).
- In data 21/02/2020, a seguito della Conferenza di Servizi del 18/11/2018 e relativa richiesta di chiarimenti e integrazioni, sono stati realizzati ulteriori n.3 sondaggi in prossimità del punto RE3, rispettivamente denominati 20DIST1, 20DIST2 e 20DIST3, approfonditi fino a -4 m da p.c.. Le risultanze analitiche confermano in tutti i punti monitorati il rispetto dei limiti di CSC di riferimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- L'area indagata è caratterizzata da uno strato di materiale inerte di riporto, sottoposto a test di cessione e verifica delle CSC per l'assimilazione dello stesso al suolo.
- Non è stato possibile individuare la sorgente primaria di contaminazione, poiché si escludono cause attribuibili alle linee fognarie, che non risultano danneggiate, rotte e/o con perdite, o a sversamenti di olio/gasolio nelle caditoie delle acque meteoriche. Non si esclude una eventuale momentanea tracimazione e/o temporaneo non perfetto funzionamento del disoleatore.
- Per quanto riguarda le verifiche della falda, queste sono state condotte per maggiore rappresentatività rispetto all'area complessiva dello stabilimento aziendale di cui trattasi e con desunzione di dati pertanto riferiti ad entrambi i siti (area cisterna emulsioni e area distributore carburanti). Sono stati installati 3 piezometri: uno a monte (Pz1) e due valle (Pz2 e Pz3), approfonditi fino a -15 m da p.c.. La Falda si attesta ad una profondità di circa -10 e -14 m da p.c.. La direzione di flusso della falda indica un andamento generale SW – NE, ma nell'areale di studio tende a disporsi in direzione NW – SE.
- Le analisi delle acque sotterranee, prelevate in data 08/06/2020, hanno mostrato il rispetto delle CSC di tab.2 del D.Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati.

Tenuto conto che, a seguito dei risultati ottenuti con le indagini di caratterizzazione, nell'area aziendale adibita a distributore di carburanti, situata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del capannone, per l'applicazione della metodologia dell'Analisi di rischio è stato utilizzato il software Risk-net versione 2.1.

E' stata ritenuta significativa la sorgente riferita al Suolo Profondo (SP) corrispondente al sondaggio RE3 e al singolo poligono di Thiessen associato, considerando le massime estensioni derivanti dalle direzioni di falda e del vento per la massima concentrazione riscontrata per gli idrocarburi C>12 pari a 847 mg/Kg.

Per la modellizzazione dell'AdR sono stati presi gli Idrocarburi C>12 con prevalenza della componente alifatica che hanno mostrato valori significativi nella caratterizzazione del sito, in particolare nella sorgente suolo profondo (SP).

E' stata inoltre effettuata l'analisi di speciazione MADEP per gli idrocarburi riscontrati nel campione RE3 dove è stato riscontrato un valore di 847 mg /Kg Idrocarburi C>12.

Sono stati considerati attivi i seguenti percorsi di esposizione:

- inalazione vapori all'aperto (*outdoor*) da suolo profondo insaturo, valutati *on-site* per un recettore industriale;
- inalazione vapori in ambiente *indoor* da suolo profondo insaturo, valutati *on-site* per un recettore industriale;
- lisciviazione in falda da suolo profondo insaturo.

I risultati delle simulazioni effettuate, hanno mostrato l'accettabilità del rischio sanitario per tutti i recettori considerati per lo scenario attuale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Atteso che la già citata Conferenza di Servizi del 09/02/2021, sulla base della documentazione presentata e di quanto illustrato nel corso della seduta dalla Ditta si è conclusa con la valutazione positiva del documento “Analisi di rischio sito specifico area serbatoio carburanti” e la conclusione positiva del procedimento.

Tenuto conto della relazione interna del Servizio Territoriale di questa ARPAE, di cui al prot. n. 20884 del 10/02/2021, con cui, tra l'altro, si valuta positivamente il documento di analisi di rischio presentata, con prescrizioni.

Dato atto che il documento “Analisi di rischio sito specifico area serbatoio carburanti”, datato febbraio 2021, acquisita da ARPAE ai protocolli n.ri 20777, 20789, 20793 e 20806 del 09/02/2021, costituisce versione aggiornata dei documenti, coerente con quanto indicato nella Conferenza di Servizi del 09/02/2021.

Su proposta del Responsabile di Procedimento, in base all'istruttoria ed a quanto sopra esposto,

DETERMINA

A) di approvare, relativamente all'area aziendale adibita a distributore di carburanti, situata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del capannone, l'“Analisi di rischio sito specifica area distributore carburanti” datata febbraio 2021, di cui prot. ARPAE n.ri 20777, 20789, 20793 e 20806 del 09/02/2021, con le seguenti CSR: per la matrice suolo insaturo profondo (SP) per il parametro idrocarburi pesanti (C>12): CSR= 847,00 mg/kg;

B) la conclusione positiva del procedimento di Analisi di Rischio in quanto gli esiti della procedura della medesima Analisi di rischio hanno dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori o pari alle suddette concentrazioni soglia di rischio;

C) di prescrivere alla ditta che:

1) sono assunti come POC per il monitoraggio delle acque sotterranee i tre piezometri PZ1, PZ2 e PZ3, che dovranno essere campionati con cadenza trimestrale per un periodo di un anno per la ricerca dei seguenti parametri: Piombo, piombo tetraetile, BTEXS, Idrocarburi tot (n esano), IPA e sommatoria policiclici aromatici;

2) la determinazione dei metalli nelle acque dovrà essere svolta previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da 0.45µm, in caso di presenza nel campione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

rilevante materiale sospeso si dovrà provvedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova dovrà essere indicato;

- 3) i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche dovranno essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito;
- 4) il piano delle attività deve essere concordato preventivamente con ARPAE in modo da consentire le eventuali azioni di controllo;
- 5) i risultati dei campionamenti devono essere inviati ad ARPAE non appena disponibili;

D) di trasmettere il presente provvedimento a Fagioli Spa, Comune di Sant'Ilario D'Enza, A.U.S.L. Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale;

E) di dare mandato al Comune di Sant'Ilario d'Enza di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali.

Si informa che le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali secondo tariffario ARPAE sono a carico del proponente.

Si informa che i risultati dell'AdR rimangono validi fino a che gli usi del suolo e le condizioni al contorno (ad esempio una costruzione residenziale entro i 10 metri al confine) che permettono l'accettabilità del rischio non subiscono variazioni. Si ricorda che così come precisato anche dalla Circolare regionale Prot. AMB/DAM 06/83333 del 20.09.2006, gli usi del suolo e le condizioni al contorno che permettono l'accettabilità del rischio connesso al sito devono diventare vincoli che, sia il Comune che la Provincia, devono registrare nelle proprie documentazioni di competenza nell'ambito della pianificazione territoriale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.